

Legge 297/1999 Art. 10

DM47491

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	354.895,00	37.854,00	392.749,00
Credito Agevolato fino a €	512.703,75	42.060,00	554.763,75
TOTALE	867.598,75	79.914,00	

17A05174

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2017.

Riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA
SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la Convenzione internazionale Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW '78), come emendata, concernente l'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione STCW e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto 11 febbraio 2014, n. 98, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;


Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, con particolare riferimento all'art. 1, commi 2, 4 e 6, il quale stabilisce i requisiti di qualità ed efficacia che le scuole debbono possedere per il riconoscimento ed il mantenimento della parità scolastica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF del 24 aprile 2012 con il quale - in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88 - sono state definite le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici quali percorsi opzionali



contenuti in apposito elenco nazionale e tra i quali sono attivati, nell'indirizzo «Trasporti e Logistica», articolazione «Conduzione del mezzo», le opzioni denominate «Conduzione del mezzo navale» (CMN) e «Conduzione di apparati e impianti marittimi» (CAIM) che costituiscono i percorsi del settore Education elettivamente funzionali alla formazione marittima;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale sono definite le competenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Comando generale delle Capitanerie di Porto e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca in materia di formazione della gente di mare;

Visti gli articoli 4 e 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 25 luglio 2016, con i quali vengono fissati i requisiti di accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina;

Considerato che gli articoli 4 e 12 del decreto 25 luglio 2016 richiedono il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica, opzioni Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi che forniscono le conoscenze di cui alle Sezioni A-II/1 e A-III/1 del Codice STCW '78, come emendato, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Visto il decreto del direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del 19 dicembre 2016, che stabilisce le competenze specifiche per l'accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina;

Visto il rapporto di visita dell'Agenzia per la sicurezza marittima europea (European Maritime Safety Agency - EMSA) dell'anno 2015, concernente gli esiti relativi al monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e abilitazione marittima ai sensi della direttiva 2008/106/CE e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta la necessità di determinare, di concerto tra le amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, i requisiti in base ai quali i titoli di studio rilasciati in esito ai percorsi dell'istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni «Conduzioni del mezzo navale» e «Conduzione di apparati e impianti marittimi» assumono validità per l'accesso alla qualifica di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina;

Decretano:

Art. 1.

1. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione del mezzo navale che fornisce, e ne dà evidenza nel piano di studi, le competenze indicate all'allegato 1 del D.D. 19 dicembre 2016, soddisfa il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 25 luglio 2016.

Art. 2.

1. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione di apparati e impianti marittimi, che fornisce, e ne dà evidenza nel piano di studi, le competenze indicate all'allegato 2 del D.D. 19 dicembre 2016, soddisfa il requisito di cui all'art. 12, comma 2, lett. c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 25 luglio 2016.

Art. 3.

1. Gli istituti che erogano i percorsi opzionali di Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi garantiscono, in applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che le attività di formazione e di valutazione delle competenze sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per gli istituti paritari che erogano i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto costituisce requisito di conformità dell'offerta formativa agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti ed è soggetto, pertanto, all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in merito alla permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità;

3. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca assicura, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'armonizzazione dei piani di studio degli istituti indicati ai commi 1 e 2, nonché il controllo e il monitoraggio delle attività svolte e verifica l'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione del settore marittimo.

4. A seguito del controllo e monitoraggio di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca predisponde annualmente una relazione da inviare entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2017

*Il direttore generale per la vigilanza
sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
PUJIA

*Il Comandante generale del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera*
MELONE

*Il direttore generale per gli ordinamenti scolastici
ed il sistema di valutazione del sistema nazionale di istruzione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
PALUMBO

17A05172

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 luglio 2017.

Rettifica e corrigendum alla determina 31 maggio 2017, n. 1023/2017, relativa alla classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del solo medicinale per uso umano «Suliqua», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1283/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate n. 1023 del 31 maggio 2017 riguardante la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SULIQUA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017;

Visto l'allegato della suddetta determina nella sezione - Modo di somministrazione e nella sezione - Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio;

Considerato che, per errore materiale nelle sezioni sopra riportare il dosaggio del principio attivo lixisenatide è espresso in milligrammi anziché in microgrammi e quindi non risulta correttamente riportato, occorre provvedere alla rettifica della determinazione n. 1023 del 31 maggio 2017 di questo Ufficio procedure centralizzate;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

(Rettifica corrigendum alla determinazione SISF Ufficio procedure centralizzate n. 1023 del 31 maggio 2017: dell'unità di misura della massa del principio attivo lixisenatide nella sezione Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio).

Laddove è riportato nella sezione:

«Modo di somministrazione.

«Suliqua» è disponibile in due penne, che consentono diverse opzioni di dosaggio, cioè rispettivamente penna «Suliqua» (10-40), penna «Suliqua» (30-60). La differenziazione tra i dosaggi delle penne è data dall'intervallo di dose della penna:

la penna preriempita «Suliqua» 100 unità/ml + 50 microgrammi/ml eroga dosi unitarie da 10-40 unità di insulina glargine in associazione con 5-20 mg di lixisenatide (penna «Suliqua» (10-40));

la penna preriempita «Suliqua» 100 unità/ml + 33 microgrammi/ml eroga dosi unitarie da 30-60 unità di insulina glargine in associazione con 10-20 mg di lixisenatide (penna «Suliqua» (30-60)).»;

e nella sezione:

«La Guida per l'operatore sanitario deve contenere i seguenti elementi chiave.

Fornire ai pazienti la Guida per il paziente prima di prescrivere o dispensare «Suliqua».

